

## ACCORDO SINDACALE

### FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVO DELL'ENERGIA - FASIE

A completamento di quanto previsto dall'Accordo sindacale stipulato in data 19 dicembre 2007 tra Asiep, oggi Confindustriaenergia, e Filcem – CGIL, Femca – CISL e Uilcem – UIL, le parti provvedono a definire i criteri di erogazione della copertura dal rischio di morte per malattia prevista nel suddetto accordo, a favore di tutti i lavoratori in servizio a cui si applica il Contratto Energia e Petrolio.

L'importo previsto nel caso di premorienza per malattia del lavoratore in servizio viene erogato dal Fondo Assistenza Sanitaria Integrativo dell'Energia – FASIE a fronte dell'obbligo da parte delle Aziende a versare al Fondo le specifiche contribuzioni nella misura definita dall'accordo stesso.

Di conseguenza il Fasie non attiverà la copertura dal rischio di morte per malattia a favore dei lavoratori le cui Aziende non abbiano provveduto al versamento delle suddette contribuzioni nei termini previsti dallo Statuto del Fasie.

In considerazione delle finalità mutualistiche della copertura dal rischio morte per malattia, si identificano i beneficiari come segue:

- Coniuge (anche separato senza addebito, verso il quale il dipendente ha obblighi di mantenimento);

in assenza del coniuge:

- Figli a carico, ossia:
  - o i figli di età inferiore ai 18 anni;
  - o i figli di età inferiore ai 21 anni che frequentino una scuola media superiore, e non dispongano di redditi propri da dichiarare superiori ai limiti previsti dalla vigente normativa fiscale;
  - o i figli di età inferiore ai 26 che frequentino l'Università, e non dispongano di redditi propri da dichiarare superiori ai limiti previsti dalla vigente normativa fiscale;
  - o i figli senza alcun limite di età se invalidi al lavoro proficuo;

per figli si intendono anche:

- figli naturali legalmente riconosciuti;
- figli nati dal precedente matrimonio del coniuge;
- persone legalmente affidate o adottate;

in assenza del coniuge e dei figli:

- Genitori a carico che non dispongano di redditi propri da dichiarare superiori ai limiti previsti della vigente normativa fiscale;

Soltanto in assenza dei suddetti beneficiari il dipendente avrà la facoltà di designare al FASIE altri beneficiari.

Nel caso ciò non avvenga l'importo resterà acquisito alla disponibilità del Fondo per alimentare la prima linea di finanziamento prevista dall'accordo sindacale del 19 dicembre 2007 al titolo Contribuzione aziendale al Nuovo Fondo.

CONFINDUSTRIAENERGIA



FILCEM-CGIL FEMCA-CISL UILCEM-UIL



Roma, 27 aprile 2009